



NORME
RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA'
CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Allegato n. 3 al Comunicato Ufficiale n. 120 del 6 novembre 2008



ART. 1 ACCESSO AGLI STADI

L'accesso gratuito agli stadi in occasione delle gare ufficiali è consentito:

- a) ai giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) ai giornalisti, accreditati dalla Società ospitante;
- c) ai soggetti autorizzati in forza del "Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica"
- d) ai fotografi autorizzati in forza del "Regolamento per l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti".

Le Società calcistiche ospitanti devono negare l'accesso allo stadio a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o degli accrediti o delle autorizzazioni di cui sopra.

Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dello stadio, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti secondo le modalità previste dalle presenti "Norme". Le società calcistiche ospitanti devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamento in violazione.

Qualora nel corso della stagione sportiva si verificano particolari situazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico o per l'incolumità degli spettatori all'interno dello stadio, le Società calcistiche ospitanti possono sospendere, in via cautelare, l'accesso alle apposite postazioni ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici di una o più Emittenti ancorchè in possesso delle "Tessere - Stampa" e/o degli "accrediti per l'accesso" e/o delle autorizzazioni. Le Società calcistiche interessate devono dare motivata comunicazione del provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti.

ART. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA, ALLA ZONA MISTA E ALLA SALA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa, alla Zona Mista e alla Sala

Stampa solo i soggetti così come indicati al precedente art. 1 lettere a), b) e c)

ART. 3

ACCESSO ALLE POSTAZIONI TELEVISIVE

Le società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascun Operatore della Comunicazione che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle postazioni loro assegnate a uno solo fra i giornalisti autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e, nella sola ipotesi di cui all'art. 3.7 del Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva, a non più di due tecnici.

ART. 4

ACCESSO ALLE POSTAZIONI RADIOFONICHE

Le società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascuna emittente di radiodiffusione sonora che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle postazioni loro assegnate a uno solo fra i giornalisti autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e ad un eventuale tecnico.

ART. 5

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di gioco a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti.

Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte della Società ospitante.

I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono operare in aree diverse da quelle assegnate.

ART. 6
ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti al sottopassaggio, agli spogliatoi degli ufficiali di gara e delle due squadre, ed ai locali antistanti agli stessi, salvo le specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti loro comunicate in forma scritta.

Per i casi in cui le strutture dello stadio non consentano di adibire altrove a Zona Mista o/e Sala Stampa locali di sufficiente capienza, le Società calcistiche ospitanti potranno utilizzare i locali antistanti gli spogliatoi.

In tal caso, salvo situazioni ostative di emergenza, l'accesso alle zone così adibite a Zona Mista e/o Sala Stampa è consentito non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

ART. 7
INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste soltanto in Zona Mista e/o in Sala Stampa o nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti, le quali devono impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

Le interviste potranno essere trasmesse secondo le modalità previste dai Regolamenti per l'esercizio della cronaca audiovisiva e/o radiofonica emanati dalla Lega Nazionale Professionisti per la stagione sportiva 2008/2009.

ART. 8
MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

Le Società calcistiche possono rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei soggetti di cui all'art. 1 lettere a), b), c) e d) in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Le “Tessere-Stampa” e i “Tagliandi di accesso” di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alle seguenti condizioni:

- 1) le richieste di rilascio ai giornalisti delle “Tessere-Stampa e dei “Tagliandi accesso” dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;
- 2) le richieste di rilascio delle “Tessere - Stampa” saranno valide per l’intera stagione sportiva 2008/2009 i “Tagliandi di accesso” saranno validi soltanto per la singola gara;
- 3) le richieste di rilascio delle “Tessere - Stampa” dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2008/2009; le richieste di rilascio dei “Tagliandi di accesso” dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche ospitanti almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
- 4) le “Tessere - Stampa” potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- 5) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
- 6) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati agli Operatori della Comunicazione che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Nazionale Professionisti e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle presenti Norme;
- 7) i “Tagliandi di accesso” potranno essere rilasciati ai fotografi professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati o dal fotografo stesso nel caso in cui acceda allo stadio come free-lance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei “Tagliandi di accesso” saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 5 delle presenti “Norme”; le Società di calcio possono comunque rifiutarsi, per giustificati motivi, di rilasciare i tagliandi di accesso ai

fotografi.

- 8) i tecnici degli Operatori della Comunicazione autorizzati della Lega Nazionale Professionisti potranno accedere agli stadi nella sola ipotesi di cui all'art. 3 delle presenti Norme e in ogni caso solo se accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Operatore della Comunicazione stesso. Devono inoltre essere in possesso del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante. All'ingresso dello stadio i tecnici dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nelle presenti "Norme", le Società calcistiche ospitanti dovranno darne immediata comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

Le Emittenti titolari di diritti acquisiti in virtù di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le sue società potranno far accedere agli stadi giornalisti e tecnici nel rispetto dei contenuti dei contratti stessi e delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti per disciplinare le presenze negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara.

ART. 9 RAPPORTI CON L'U.S.S.I.

A seguito delle intese intercorse con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) la Lega Nazionale Professionisti invita le Società calcistiche a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

- a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non previste nelle presenti "Norme";
- b) di procedere congiuntamente all'assegnazione dei posti nella "Tribuna Stampa" quando il numero delle richieste di accesso pervenute superi la capienza disponibile;
- c) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l'accesso agli stadi;
- d) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alla Sala Stampa.

Le Società calcistiche sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il nome e le attribuzioni del proprio Dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale dell'U.S.S.I.

ART. 10
DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

La Lega Nazionale Professionisti deferirà ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche ed i tesserati che non rispettino o non facciano rispettare le disposizioni contenute nelle presenti "Norme".

ART. 11
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Le presenti "Norme" regolamentano il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli stadi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Si precisa pertanto che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia, gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli stadi, al rispetto delle norme contenute nei regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.